



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell' art. 6 comma 1 Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 55, 56 e 58 comma 1, del citato D.Lgs. n. 42/2004 e 55, 56 e 58 comma 1.;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera e) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

Visto l'art. 41, comma 7, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura , degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto l'art. 12, comma 2, del D.M. 5 settembre 2024 n. 270, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura".

Visto il decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche, Dott.ssa. Maria Rita Palumbo, Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 al n. 1317;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

Vista l'istanza dell'Ente proprietario Comune di Pesaro, prot. n. 138641 del 19.11.2024 di autorizzazione all'alienazione tramite permuta del "Complesso costituito dalla Villa Miralfiore, già Villa Sforzesca con i giardini annessi" sottoposto alle disposizioni di tutela: D.M. 13/01/1957, sito in Pesaro, Via Solferino, catastralmente distinto al N.C.F.. al Foglio n. 27 particelle nn. 1896 – 1511 – 1891 – 1887 – 1881 – 1883 (rientranti nella tutela dichiarata dal D.M. 13/01/1957) e le particelle nn. 1894 – 1693 – 1892 (escluse dalla suddetta tutela);

Visto il parere espresso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino nella relazione istruttoria (allegato 1) redatta dal responsabile e trasmessa con nota acquisita al protocollo d'ufficio del Segretariato Regionale al n. 162 del 20/01/2025, con il quale è stato manifestato parere favorevole con prescrizioni - ai sensi dell'art. 55 comma 3 lett. a),b) ed e) e art. 55bis) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – all'alienazione tramite permuta ai sensi degli artt. 55, 56 e 58 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Vista la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Marche e per suo tramite da parte degli altri enti pubblici territoriali; come da note pervenute alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e allegate alla suddetta nota prot. n. 162 del 20/01/2025;

Visto il verbale della Commissione del giorno 23.01.2025, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità, ha approvato l'istanza alle condizioni espresse dalla Soprintendenza competente;

DELIBERA

l'autorizzazione all'alienazione tramite permuta, ai sensi degli artt. 55, 56 e 58 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, del "Complesso costituito dalla Villa Miralfiore, già Villa Sforzesca con i giardini annessi", sottoposto alle disposizioni di tutela: D.M. 13/01/1957, sito in Pesaro, Via Solferino, catastralmente distinto al N.C.F.. al Foglio n. 27 particelle nn. 1896 – 1511 – 1891 – 1887 – 1881 – 1883 (rientranti nella tutela dichiarata dal D.M. 13/01/1957) e le particelle nn. 1894 – 1693 – 1892 (escluse dalla suddetta tutela), di proprietà del Comune di Pesaro.

L'autorizzazione all'alienazione tramite permuta è soggetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55bis) del D.Lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, come risulta dalla relazione istruttoria allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) **prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate:** *dalla documentazione esaminata si evince che il Comune di Pesaro ravvisa la necessità di ridefinire l'assetto proprietario in base all'effettivo utilizzo delle aree, infatti attualmente vi sono aree di proprietà Comunale all'interno della recinzione privata e aree di proprietà privata utilizzate come parco, su quest'ultime ricade la strada di accesso al Parco ove l'Amministrazione comunale ha già provveduto a realizzare la pubblica illuminazione e ad inserire ulteriori elementi di arredo quali cartelli segnaletici, fontanelle ed altro; inoltre sull'area che il Comune acquisirà vi sono elementi caratteristici quali obelischi, colonnati, porzioni di mura, ecc. Che sarebbe interessante mantenere ed ha un'importanza primaria in quanto trattasi di area centrale al parco tutt'ora fruita da moltissimi cittadini che passano lungo i viali alberati. L'area*



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

di proprietà comunale che si intende cedere in permuta con i terreni sopra descritti, di proprietà della ditta Termosanitari Roberti snc, sono identificati al N.C.E.U. del comune di Pesaro al Foglio n. 27 mappali nn. 1896 – 1511 – 1891 – 1887 – 1881 – 1883 (rientranti nella tutela dichiarata dal D.M. 13/01/1957) e imappali nn. 1894 – 1693 – 1892 (esclusi dalla suddetta tutela); il tutto come rappresentato nella planimetria catastale allegata. In generale il D.M. del 13/01/1957 con il quale gli immobili oggetto di permuta sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089/1939 vincola in ogni caso il nuovo proprietario all'acquisizione della preventiva autorizzazione della Soprintendenza (art. 21, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ss.mm.ii.) circa ogni tipo di opera o attività edilizia che si volesse mettere in atto su tali aree. La conservazione e la valorizzazione dei beni verranno dunque assicurati attraverso l'espletamento dell'attività tecnica di alta sorveglianza di competenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino. Lo stesso dicasi per eventuali richieste di variazione della destinazione d'uso (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004).

- b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso:** *tenuto conto che le aree oggetto di permuta vengono cedute ad un privato e che allo stato attuale risultano essere principalmente terreni agricoli e un'area urbana, la fruibilità sarà privata.*

La presente delibera viene notificata al Comune di Pesaro e Urbino e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, che vigilerà sul rispetto delle condizioni previste nel presente atto di autorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo

MDB